



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 267 del 2012, dalla Net Engineering Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Sanino, Andrea Abbamonte e Franco Coccoli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Napoli, via Melisurgo, n. 4;

contro

la Provincia di Caserta, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Sonted S.r.l., G.E.O.S. Lab S.r.l.;

e con l'intervento di

Sonted Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese

costituito con Geoslab Srl;

S.E.O.S. Lab Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandante del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con Sonted Srl;

per l'annullamento

a) del provvedimento di esclusione della società Net Engineering Spa dalla procedura aperta indetta dalla Provincia di Caserta per l'affidamento dei servizi integrati di Studio e Progettazione finalizzati alla redazione del Piano provinciale per la Sicurezza Stradale della Provincia di Caserta, comunicato con nota del 20 dicembre 2011, prot. n. 0123355;

b) dei provvedimenti di aggiudicazione della procedura al raggruppamento temporaneo di imprese tra Sonted Srl e Geoslab Srl;

c) di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto ovvero consequenziale, tra i quali i verbali di gara nella parte in cui è stata disposto l'esclusione della società ricorrente;

nonché, nei limiti dell'interesse:

per la declaratoria di nullità del bando di gara, del disciplinare di gara (artt. 7 e 8.1) e del capitolato speciale di appalto, nella parte in cui prescrivono, a pena di esclusione, la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice degli appalti pubblici

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Visto il decreto n. 110 del 25 gennaio 2012;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 la Dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come da verbale d'udienza;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e negli scritti difensivi;

Considerato:

- che il ricorso è fondato;

- che l'art. 38, comma 1 lett. c) del d. lgs. n. 163 del 2006, prevede che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti *“i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18”*;

- che, la suddetta disposizione, dispone, inoltre, che, con riferimento alle società per azioni, il divieto e l'esclusione operano nei confronti *“degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o*

del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci”;

- che, dunque, la disposizione in esame reca un espresso riferimento al socio unico “*persona fisica*”;

- che, come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente, nella fattispecie alcuna dichiarazione avrebbe dovuto essere rilasciata dal socio unico in quanto la società Net Engineering Spa è partecipata non già da un unico socio persona fisica bensì da una persona giuridica, la Neet Engineering International Spa;

- che, peraltro, l’adempimento di tale specifico obbligo non è stato neanche previsto dalla *lex specialis*;

- che, inoltre, nella fattispecie, il Presidente e l’Amministratore Delegato della Neet Engineering International Spa rivestono le medesime cariche anche nella società Net Engineering Spa, e a tale titolo hanno presentato la dichiarazione di cui all’art. 38 del codice degli appalti pubblici;

- che, pertanto, illegittimamente è stata disposta l’esclusione della società ricorrente;

- che l’accoglimento della domanda proposta in via principale esime il Collegio dall’esame di quella proposta in via subordinata;

- che le spese di lite liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe lo

accoglie nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento di esclusione gravato;

Condanna la Provincia di Caserta alla rifusione delle spese del giudizio in favore della società ricorrente, liquidandole complessivamente in € 2.000,00 di cui € 200,00 per spese anticipate ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Carlo D'Alessandro, Presidente

Leonardo Pasanisi, Consigliere

Brunella Bruno, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)